

Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Gabriele Squintani

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG 2007/112263
del 23/04/2007

AS/as
Lett. 542

Ai Responsabili ADSPV
delle Aziende USL
della Regione Emilia Romagna
Loro Sedi

LL.SS.

Oggetto: MVS esportazioni di prodotti a base di carne verso paesi terzi: chiarimenti inerenti alcuni aspetti di polizia veterinaria in merito alla certificazione sanitaria. Nota Ministero della salute prot. DSVET-3/642/P-I.4.c-b.

Si trasmette la Nota Ministero della salute prot. DSVET-3/642/P-I.4.c-b. con la quale si forniscono chiarimenti inerenti alcuni aspetti di polizia veterinaria in merito alla certificazione sanitaria per MVS di prodotti a base di carne da esportare verso i paesi terzi.

Si prega di trasmettere alle proprie sedi territoriali.

Gabriele Squintani


Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna
Tel 051/6397455-6 - Fax 051/6397064
e-mail: segrvet@regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO		INDICE					ANNO			NUMERO	SUB	
ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB				
a uso interno	DP			Classif.	3548	600	120	10	20		Fasc.	2007	1	



*Mares
Caruso
Anselmi*

600.120

VET

Roma 27 MAR. 2007

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI UFF. III

N° DSVET-3/6401P-I.4.c.-b

*Proposta al Foglio del
N°*

A: Assessorati alla Sanità delle Regioni
e della Provincia Autonoma di Trento
- Servizi Veterinari -
- **LORO SEDI**

Assessorato all'Agricoltura della
Provincia autonoma di Bolzano
- Servizio veterinario -

BOLZANO

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:

- Assica,
- Uniceb
- Assocarni
- Consorzio Prosciutto di Parma
- Consorzio Prosciutto S. Daniele

LORO SEDI

DGSA Ufficio III

S E D E

Oggetto: Esportazioni di prodotti a base di carne verso
Paesi Terzi - chiarimenti inerenti alcuni aspetti di
polizia veterinaria in merito alla certificazione sanitaria.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Prot. 2007. 0104615

del 13/04/2007 ore 14,04

Mitt.: MINISTERO DELLA SALUTE - UFFICIO IIII



La recente insorgenza di una epidemia di malattia vescicolare del suino (MVS) nel Nord del Paese rende indispensabile rivedere alcune procedure di certificazione dei prodotti a base di carne destinati a Paesi Terzi per i quali gli accordi o i protocolli di intesa vigenti prevedevano misure restrittive per questa malattia.

Per quanto riguarda l'analisi dei requisiti sanitari per le esportazioni di prosciutti tipo Parma verso l'Australia è già stata emanata dallo scrivente Dipartimento una apposita nota circolare: n. prot DSVET-3/450/P-I.4.c.b, del 16 marzo 2007 per tenere conto di questi nuovi aspetti epidemiologici.

Relativamente alle esportazioni di prodotti a base di carne suina verso la Korea del Sud, tenuto conto in particolare dei dubbi manifestati da alcuni operatori, si fa presente quanto segue:

- ai fini della certificazione dei prodotti destinati verso la Korea del Sud, la regione Emilia Romagna deve essere considerata "accreditata indenne" dalla malattia vescicolare del suino come peraltro continua a risultare dalla vigente normativa comunitaria rappresentata dalla decisione della Commissione 2005/779/CE. Il focolaio di Reggio (RE), confermato in data 22.12.2006, infatti non deve considerarsi come espressione di un allargamento delle aree colpite dalla malattia, essendosi trattato di un focolaio secondario, in assenza di segni clinici e direttamente collegato con un focolaio primario in Provincia di Brescia; inoltre non ha fornito alcun ulteriore esito in termini di diffusione dell'infezione.
- Nel certificato approvato per le esportazioni di prodotti a base di carne verso la Korea del Sud, nel punto c. del capitolo "Condizioni degli impianti", laddove viene riportato: " non sono collocati in un'area sotto misura restrittiva sanitaria", per "area" deve intendersi la zona di protezione e sorveglianza instaurata a seguito di un focolaio di malattia vescicolare del suino.

Al di là delle problematiche connesse alla malattia vescicolare si coglie l'occasione, con la presente nota, per chiarire due ulteriori aspetti di certificazione dei prodotti a base di carne destinati ad essere esportati verso paesi Terzi, in particolare:

1. la definizione di "area o zona soggetta a misure restrittive". Laddove non è chiaramente specificato, vuoi nel certificato stesso o nell'eventuale protocollo/accordo con il Paese Terzo, l'interpretazione che deve essere data è analoga a quella sopra riportata per la Korea del Sud, ovvero le zone di protezione e sorveglianza intorno al focolaio.
2. La possibilità da parte del veterinario ufficiale di sottoscrivere garanzie sanitarie riportate nel certificato facenti riferimento ad animali, dai quali le carni sono state ottenute, allevati e macellati in altri Stati membri.

Premesso che il complesso delle regole sanitarie e delle certificazioni vigenti in ambito comunitario nonché il sistema informativo fornito da questo Ministero e dalla Commissione UE, garantisce la possibilità di sottoscrivere condizioni sanitarie riferite ad animali allevati e macellati in qualsiasi parte del territorio comunitario effettivamente, nel caso di requisiti riferiti alla peste suina classica, può verificarsi che il veterinario ufficiale non sia in grado di raccogliere tutte le informazioni indispensabili per certificare.

Infatti in alcuni certificati per Paesi Terzi quanto richiesto riguardo la peste suina classica non corrisponde con ciò che prevede la normativa comunitaria. Ad esempio: l'ampiezza della zona indenne da cui provengono gli animali o il periodo di assenza della malattia sempre riferito ad una determinata zona, possono essere rispettivamente più ampi o più lunghi di quelli sanciti dalla norma comunitaria.

Per cui se la materia prima utilizzata per la realizzazione dei prodotti a base di carne proviene da un macello CE di un altro Stato membro ed essendo la peste suina classica presente in diversi Stati UE, il veterinario ufficiale non è in condizioni di poter sapere se quelle determinate garanzie sugli animali di origine, diverse da quelle applicate nel territorio comunitario, sono state rispettate.

In questi casi l'unica soluzione in grado di porre il veterinario italiano nelle condizioni di firmare è che il veterinario ufficiale del macello di origine delle carni emetta una "dichiarazione" scritta, su richiesta dell'operatore commerciale che acquista il prodotto, nella quale attesti che la partita di carne non è stata ottenuta da suini originari da stati membri o parti di stati membri colpiti da peste suina classica.

Si invitano codeste Regioni a voler informare di quanto sopra i Servizi veterinari della Aziende Unità Sanitarie Locali competenti nonché gli Enti ed operatori interessati.

FB/fb



IL CAPO DIPARTIMENTO
